

Legge regionale 16 gennaio 2002 , n. 2 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023 - Testo coord. alla Legge regionale 10 agosto 2023 n.13

Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale.

Art. 7

(Promozione turistica)(2)

- 1.** La Regione favorisce la promozione turistica mediante la partecipazione a società per la promozione turistica e a società d'area, anche tramite PromoTurismoFVG.
- 2.** Ai fini della presente legge per società d'area si intendono le società a prevalente capitale pubblico costituite, ciascuna in ogni area territoriale regionale con offerta turistica omogenea, per lo svolgimento di attività di promozione turistica e per la gestione di attività economiche turistiche di interesse regionale in ambito locale.

Note:

1 Comma 4 sostituito da art. 106, comma 8, L. R. 29/2005

2 Articolo sostituito da art. 72, comma 1, L. R. 21/2016